

Giuseppe Mazzanti

Rileggendo gli statuti di Gemona del Friuli

ABSTRACT: The statutes of Gemona were approved in 1381, but their origin was in the XIIIth century. The collection can be divided in two parts: *Statuta generalia* (magistratures, criminal justice, commerce and agriculture measures) and *Statuta daciorem* (customs duties). This work is a reflection on the contents of these statutes. Some interesting aspects are the survivals of Longobard law in criminal justice of late medieval Gemona like in other northeastern Italian statutes – in particular penalties are always pecuniary, being afflictive sanction thought only for the murder –, the deep separation in *ius* between citizens and foreigners, the great importance of the religious element in the daily life of the community.

KEYWORDS: statutes - Gemona del Friuli - *ius proprium*

In un recente, pregevole convegno di studi si sono affrontati i diversi aspetti che concernono la storia trecentesca della città di Gemona del Friuli¹. Si è trattato anche dell'elemento giuridico, come è ovvio che sia quando ci si ripromette di dare un quadro a tutto tondo di una società, come è ovvio che sia a maggior ragione, nel caso particolare, poiché la promulgazione degli statuti gemonesi ha luogo proprio in quel secolo XIV sul quale si è concentrato l'interesse degli studiosi. Al tema Pier Carlo Begotti ha dedicato la relazione dal titolo *La legislazione statutaria gemonese nel contesto friulano*², e lo ha fatto con acribia e grande conoscenza della materia in riferimento appunto alla genesi e agli sviluppi della vicenda statutaria gemonese, e alla sua contestualizzazione *friulana*. Piuttosto marginale è tuttavia in questo studio la riflessione sui contenuti dello statuto, e mi pare che vi sia spazio per tornarci sopra in quest'ottica. Recuperando e rivisitando all'uopo le pagine che avevo scritto come introduzione a una nuova edizione degli statuti gemonesi, che avrebbe dovuto vedere le stampe nella serie dei volumi finanziati dalla provincia di Udine³. Considerazioni di diverso genere mi fanno ritenere che il volume non vedrà la luce in tempi brevi.

Molto è stato scritto a proposito del *ius proprium* di quelle città-stato *sui generis* che furono i comuni medievali italiani. Alle edizioni dei singoli *corpora* statutari, ai contributi puntuali calibrati sulla singola fonte, o su fonti riconducibili a uno spazio territoriale al quale si è potuto riconoscere un certo grado di omogeneità, ai convegni e agli atti dei convegni sul tema, si sono giustapposti – per quanto, certo, assai meno numerosi – i lavori di sintesi⁴. È il riconoscimento del valore della specificità giuridica della nostra

¹ Del convegno sono stati pubblicati gli atti nel volume P. Cammarosano (cur.), *Gemona nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento. Convegno di studio, Gemona del Friuli, 5-6 dicembre 2008*, Trieste 2009.

² P.C. Begotti, *La legislazione statutaria gemonese nel contesto friulano*, in P. Cammarosano (cur.), *Gemona nella Patria del Friuli*, cit., pp. 99-121.

³ Nella collana *Statuti comunali della Patria del Friuli* sono stati pubblicati i volumi *Statuti di Venzone*. Edizione, introduzione e note di M. Cavina, Udine 2004; *Statuti di Monfalcone*. Ristampa del testo in latino, edizione del testo in volgare, introduzione e note di M. Cavina, Udine 2005; *Statuti di Cividale*. Edizione, introduzione e traduzione di C. Benatti, Udine 2005; *Statuti di Gemona*. Edizione introduzione e note di G. Mastrorosato. Traduzione di S. Gomba, Udine 2006; *Statuti di Sacile*. A cura di M. Cavina, G. Mazzanti e L.A. Mazzaroli con una introduzione di L.A. Mazzaroli, Udine 2007.

⁴ Senza alcuna pretesa di completezza fornisco di seguito alcuni riferimenti bibliografici. Per uno sguardo complessivo sul tema occorre tornare ai contributi E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta*

civiltà comunale. Di quella civiltà capace di produrre multiformi manifestazioni di straordinaria bellezza nel campo artistico e un diritto nuovo e antico – perché nasce dalla consuetudine e la comprende, ma la supera –, peculiare e pur tuttavia non privo di tratti comuni e di linee riconoscibili in tutta la produzione cittadina. Un diritto che avrà vita plurisecolare.

Al tramonto del XIV secolo, quando i gemonesi promulgano le loro leggi⁵, il sistema

dell'impero romano al secolo decimosesto, Milano 1925 (rist. anast. Frankfurt am Main-Firenze 1969) (Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice, I/2), pp. 455-675, U. Gualazzini, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Milano 1958 e M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto: contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969 (Università di Macerata, pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 1); si rimanda peraltro ai più recenti V. Piergiovanni, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento. Atti del Convegno, Genova 8-11 novembre 1988*, Genova 1989, pp. 79-98 e G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in G. Chittolini-D. Willoweit (curr.), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 30), pp. 7-45. Sul piano storiografico è fondamentale G.S. Pene Vidari, *Introduzione*, in S. Bulgarelli-A. Casamassima-G. Pierangeli (curr.), *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, VIII (T-U), Firenze 1999, pp. XI-XCVI. Un utile, documentatissimo e recentissimo abbrivio alla storiografia in materia statutaria offrono inoltre R. Dondarini, *Gli statuti cittadini medievali tra innovazione e persistenze*, in F. Bocchi-G.M. Varanini (curr.), *L'eredità culturale di Gina Fasoli*, Roma 2008, pp. 261-281 e M. Ascheri, *Agli albori della primavera statutaria* e C. Storti, *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo*, in E. Conte-M. Miglio (curr.), *Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, Roma 2010 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici – 83), pp. 19-23, 35-52. Dei fasti positivistici ottocenteschi e della riscoperta dello statuto sullo scorcio del XX secolo dà conto U. Santarelli, *Lo statuto «redivivo»*, in *Archivio storico italiano*, CLI (1993), pp. 519-526 (dello stesso autore si veda anche U. Santarelli, *Statuti e consuetudini nell'esperienza dei comuni italiani. Una proposta di lavoro*, in G. Rossetti (cur.), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, Napoli 2001, pp. 135-139); riflessioni assai utili propone G. Rossi, «È stato osservato e si osserva...»: l'identità di un popolo nello specchio del suo diritto. Il «Libro delle consuetudini» (1613) della Comunità di Fiemme, in «Archivio Storico Ticinese», ser. 2^a, XXXIX (2002), pp. 203-220. Presso l'Università di Bologna ha sede una associazione storica nazionale per il coordinamento in materia di fonti statutarie con un sito internet, *De statutis*, consultabile all'indirizzo <http://www.statuti.unibo.it>. Per gli statuti friulani si rimanda a M. Zacchigna, *Note per un inquadramento storico della produzione statutaria friulana*, in R. Dondarini (cur.), *La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo. Atti del convegno nazionale di studi. Cento, 6/7 maggio 1993*, Ferrara 1995, pp. 387-395 e alle annotazioni e ai riferimenti bibliografici in P.C. Begotti, *La legislazione statutaria gemonese*, cit., pp. 99-121, *passim*. Per l'area veneta, più in generale, è da segnalare l'iniziativa del *Corpus statutario delle Venezie*, sotto la direzione di Gherardo Ortalli.

⁵ La promulgazione degli statuti di Gemona risale al 1381, ma la genesi degli stessi è da collocarsi almeno nel secolo XIII (su questi aspetti approfondito ed esauriente il contributo di Begotti: *ivi*, pp. 107-115). Lo statuto è trådito da un unico testimone custodito presso l'Archivio comunale di Gemona (ACG, parte antica, 1). L'edizione a stampa del testo è A. di Prampero-O. di Prampero (curr.), *Statuta Glemona. Per le nozze di Fabio Celotti con Angelina Michieli*, Udine 1869, ed è stata di recente riprodotta in *Statuti di Gemona*. Edizione introduzione e note di G. Mastrorosato, cit.: i di Prampero promossero l'iniziativa, ma editore dell'opera fu Alessandro Wolf (cfr. P.C. Begotti, *La legislazione statutaria*, cit., p. 107 n. 32). Utile inoltre la consultazione di C. Chelazzi (cur.), *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, III (F-K), Roma 1955, pp. 248-253). Nelle pagine che seguono per le citazioni testuali si indicheranno in nota le carte del manoscritto secondo la numerazione progressiva dei fogli in basso a sinistra (la numerazione in alto a destra è discontinua e non omogenea). Per la numerazione dei capitoli (1-203) si farà invece riferimento all'edizione ottocentesca: sul manoscritto si appone infatti il numero 44 a due capitoli successivi (*Si quis alicui mortem dederit* e *Si quis in ecclesiis tripudaverit*) e la serie dei numeri (1-202) non è perciò perspicua. Nel XIV secolo Gemona entrò a far parte del Parlamento del Friuli, massima assemblea legislativa e suprema corte d'appello della Patria. Vi sedevano di diritto i superiori dei monasteri, dei capitoli e delle prepositure, i capi delle circoscrizioni feudali e i deputati dei quindici liberi comuni. Si può dire che nel Parlamento le

giuridico della nostra penisola è ormai solidamente incardinato sulla dialettica *ius commune/iura propria*. Nel caso di Gemona le norme statutarie si armonizzavano alla legislazione del Parlamento del Friuli (nel quale peraltro le singole municipalità potevano far sentire la propria voce), e rispetto a entrambe svolgevano una funzione sussidiaria il diritto romano e il diritto canonico nell'interpretazione che ne davano i giuristi⁶. In caso di concorrenza tra i canoni e le *leges*, al termine di un dibattito secolare la scienza giuridica aveva sentenziato che, ad eccezione delle fattispecie nelle quali il contenuto spirituale predominante imponeva il ricorso al diritto canonico, in tutti gli altri casi la norma equitativa doveva prevalere su quella rigorosa. Era l'antico criterio ermeneutico romano applicato all'Europa dell'*utrumque ius*⁷.

necessità e le aspirazioni delle singole comunità trovarono modo di farsi sentire e di comporsi entro un orizzonte più ampio. E non casualmente, forse, le *Constitutiones Patriae Foriulii* furono promulgate proprio negli anni in cui i comuni friulani, in larga maggioranza, si dotavano di uno statuto: il particolarismo giuridico delle singole città fu costretto entro una solida cornice normativa regionale che garantiva il patriarca, la nobiltà, il clero e le stesse comunità (cfr. D. Degrossi, *Mutamenti istituzionali e riforma della legislazione: il Friuli dal dominio patriarchino a quello veneziano (XIV-XV secolo)*, in "Clio", XXXVI/3 (2000), pp. 420-423). La normativa statutaria – e con essa le *Constitutiones* nella forma sancita dalla revisione del 1429 (cfr. *ivi*, pp. 429-433) – rimase in vigore anche quando Gemona passò sotto il dominio veneziano (1420) e lungo tutto l'*Ancien Régime* (in generale, sulla vigenza di lungo periodo degli statuti si veda G. Ortalli, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in E. Menestò (cur.), *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno», Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998*, Spoleto 1999, pp. 22-32). Il dominio dei dogi, il pragmatismo dei quali si esprimeva anche nell'ambito giuridico, fu assai tollerante, tanto che le popolazioni sottomesse poterono mantenere le proprie consuetudini e le proprie norme. Non solo: la Serenissima non pretese la riforma della gerarchia delle fonti negli statuti delle città conquistate, né risulta che le stesse abbiano mai inserito il diritto veneto tra queste fonti. A Venezia, tutto sommato, bastava il riconoscimento della sua sovranità (cfr. G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 268-271. Taluni interpreti ritennero che negli statuti con l'espressione *ius commune* ci si riferisse appunto al diritto della città dominante. «Ma», come afferma ancora Cozzi, «non possono esserci dubbi che normalmente quando si ricorreva al diritto comune per integrare gli Statuti, ci si riferiva al diritto comune per antonomasia, o "imperiale", o "civile", come si preferiva spesso chiamarlo; il diritto che era la matrice di quello statutario; un diritto più complesso, più elaborato, più dotto, più aderente, soprattutto, alla cultura e alla realtà economico-sociale della Terraferma, di quanto non potesse essere un diritto come quello veneto, espressione di un mondo circoscritto e a sé stante quale il lagunare. E questo il governo della Repubblica lo capiva, e non riteneva, pertanto, che fosse possibile o utile imporre dei cambiamenti» (*ivi*, p. 271). Nel pragmatismo lagunare la politica prevaleva su qualsiasi ragione di ordine strettamente giuridico. Cfr. anche G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano: lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980, p. 113, G. Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, in G. Cozzi-M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986 (Storia d'Italia diretta da G. Galasso (UTET), XII/1), pp. 207-208, G.M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in G. Chittolini-D. Willoweit (curr.), *Statuti città territori in Italia e Germania*, cit., pp. 247-252 e L. Casella, *La politica e il diritto. Brevi note sul governo veneziano in Friuli nel primo Cinquecento*, in *Memor fuit dierum antiquorum. Studi in memoria di Luigi De Biasio*, a cura di P.C. Ioly Zorattini-A.M. Caproni, con la collaborazione di A. Stefanutti, Udine 1995, pp. 45-50).

⁶ Sul sistema del diritto comune in Friuli si veda la limpida esposizione di D. Moscarda, *Sugli ordinamenti dei comuni rustici del Friuli pedemontano patriarchino tra XIV e XV secolo*, in "Memorie storiche forogiuliesi", LXXIV (1994), pp. 100-101. Nel 1303 il patriarca Ottobono aveva chiarito la natura dei suoi diritti in rapporto a quelli delle città ubicate nel ducato del Friuli: «nulla civitas, castrum, locus vel aliquam potest eligere potestatem, rectorem seu consules vel alios officiales nisi de licentia et beneplacito ipsius domini patriarchae» (cfr. *ivi*, p. 102).

⁷ Cfr. M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1988, in particolare pp. 80-83, E. Cortese, *Lex, aequitas, utrumque ius nella prima civilistica*, in *Id.*, *Scritti*, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, Spoleto 1999 (Collectanea, 10), II, pp. 1042-1043 e *Id.*, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2001, pp. 352-

Come tutto ciò che nasce dalla vita, dall'esperienza concreta, dal mondo pieno di fermenti e ancora in larga misura spontaneo, asistematico, non tassonomico delle città medievali⁸, anche l'elemento giuridico è magmatico, spesso disomogeneo, talvolta incoerente. E basterà scorrere l'indice delle disposizioni statutarie gemonesi per farsene un'idea. Dopo il proemio troviamo infatti l'elenco degli ufficiali della terra di Gemona, poi il divieto per gli abitanti del luogo di divenirne il capitano o il suo vice (nel qual caso oltre alla pena pecuniaria è prevista l'immediata distruzione della casa!). I §§ 2-13 trattano delle ingiurie, i §§ 14-40 – con l'eccezione del § 39, nel quale si illustrano le modalità della tregua – del diritto criminale (uso della forza, uso delle armi, percosse, aggressioni: ma nel § 19, sotto il titolo *Si quis manum ad arma posuerit non evaginando*, si vieta anche di cavalcare a passo di corsa nei centri abitati). Poi statuizioni diverse in ordine ai poteri del capitano (41-43), all'omicidio (44), alla difesa del sacro (45-47), e una norma con la quale si prevede un'ammenda per chi si reca presso l'abitazione di qualcuno e presta ascolto ai suoi discorsi (48). Seguono disposizioni concernenti il consiglio (49-56), il massaro (57-59), i giurati e gli avvocati (60-64), ancora norme di contenuto vario (65-70) sull'ubicazione delle cause, i procuratori, i ricorsi in appello, le cause riguardanti le proprietà fondiarie, la difesa del sacro; poi il prestito di denaro su pegno (71-73), le disposizioni per un'ordinata vita cittadina (pulizia delle strade, rifiuti, prevenzione degli incendi, chiusura delle porte, turni di guardia, pulizia dei canali, riparazione dei ponti e molto altro) (74-94), i mugnai (95-97), le guardie campestri (98) e il diritto di proprietà (99-100), gli spazi comuni (101-103), gli obblighi di certi mestieri (bottai, tavernieri), di nuovo i pegni, le aste degli

353.

⁸ Assai indicativa di un certo modo di percepire e di considerare il mondo, assai indicativa di una mentalità disinteressata nei confronti dell'*aritmetica* della vita è una certa indifferenza al computo degli anni e all'inquadramento diacronico dei fatti. Che fosse insensibilità alla cifra esatta (cfr. M. Bloch, *La società feudale*, Torino 1987, pp. 91-93), che fosse una diversa percezione del tempo, per cui non si datava ciò che a noi interessa, non si sentiva il bisogno di essere precisi nei casi in cui è per noi assolutamente necessario esserlo (cfr. J. Le Goff, *La civiltà dell'occidente medievale*, Torino 1981, p. 192), che del tempo interessasse la circolarità – secondo il ciclo della natura e quello dell'anno liturgico – e non la diacronia (cfr. Id., *Nel Medioevo: tempo della Chiesa e tempo del mercante*, in Id., *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. E altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Torino 1977, pp. 12-16, che tuttavia nota la necessità dell'esattezza e la diversa percezione del tempo che ha il mercante), resta il fatto che lungo tutto il medioevo e ancora nel corso dell'età moderna vi è una diffusa inconsapevolezza in ordine alla collocazione temporale degli eventi (cfr. Id., *La civiltà*, cit., pp. 8-9), e lo stesso si può dire della propria età anagrafica e di quella dei propri congiunti. Nel 1626 vi è ad esempio chi risponde alla domanda sulla propria età con queste parole: «Io non so quanti anni mi abbia, che mia madre non me l'ha detto mai quanti anni habbia» (O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007, pp. 30-31; in generale assai interessante D. Herlihy-Ch. Klapisch-Zuber, *I Toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna 1988, pp. 475-529). Nel medioevo e, sebbene in misura minore, lungo i secoli dell'*Ancien Régime* il potere, lo Stato, non è d'altra parte pervasivo né, a maggior ragione, onnicomprensivo. Poteri diversi insistono sullo stesso territorio; e basterà ricordare il caso clamoroso della convivenza del podestà e del capitano del popolo a capo di due diverse istituzioni comunali compresenti nella stessa città. Non a caso anche in tempi recenti Paolo Grossi ha definito il mondo antecedente la Rivoluzione dell'Ottantanove 'società di società' (l'espressione è utilizzata per la prima volta da Portalis: cfr. P. GROSSI, *Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXXVIII (2005), pp. 31-52, in particolare p. 36). È tuttavia interessante notare che proprio nell'archivio parrocchiale di Gemona è conservato il più antico registro battesimale d'Europa [cfr. F. De Vitt, *Il registro battesimale di Gemona del Friuli 1379-1404*, Udine 2000 (Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli 28)]. Non è forse casuale che alle registrazioni si dia inizio nell'anno 1379: una certa, embrionale sensibilità razionalizzante pare accomunare questa iniziativa e quella sugli statuti.

immobili e altro ancora (104-123). Norme minuziose attengono in particolare al mestiere dei tavernieri, al quale è attribuito un evidente rilievo sociale.

Seguono infine le statuizioni sui dazi e l'originale istituto del *niederlech*⁹ (124-200), il tutto, ovviamente, inframmezzato da altro: le disposizioni in ordine alle misure (132-136) e quelle sulle carni (137-143). Poi il divieto di attraversare il fossato scavato a nord della città allo scopo di controllare più agevolmente il transito commerciale (201), l'obbligo di osservare e preservare gli statuti (202), la ripartizione delle ammende tra il capitano e il Comune (203).

Questo ad uno sguardo molto ravvicinato. Se tuttavia analizziamo gli statuti cercando di individuare un ordine sistematico – in senso lato, si intende – possiamo dividere la raccolta di norme gemonesi in due parti: gli *Statuta generalia* (§§ 1-123) e gli *Statuta daciurum* (§§ 124-203). I primi concernono le magistrature locali e i reati – giustapposti secondo una casistica riconducibile alle classificazioni romanistiche: *iniuria verbis*, *iniuria vi*, *iniuria armis* – e inoltre il diritto processuale, norme per l'economia agricola, per i traffici e per i commerci. I secondi, gli *Statuta daciurum*, costituiscono la raccolta più ampia e perfezionata di disposizioni in materia doganale che si ritrovi nel Friuli patriarchino. E lo stesso numero delle statuizioni risulta notevolissimo se riferito al tutto: ottanta su duecentotré. Sorprende d'altra parte che una regolamentazione dei dazi non sommaria, ma straordinariamente minuziosa, sia stata posta all'interno degli *statuta* cittadini. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto dell'importanza dell'istituto del *niederlech*, al quale una parte dei dazi si legava direttamente, e del fatto che le imposte di dogana rappresentavano la principale voce in entrata del bilancio comunale; e ha voluto disciplinare la materia dandole lo stesso rilievo costituzionale degli statuti generali¹⁰.

⁹ Nel 1184 il patriarca Gotofredo concesse a Gemona un privilegio di mercato che garantì alla città per molti secoli un ruolo eminente nell'economia dell'alto Friuli. Il mercato all'interno delle mura portava molti benefici alla città: il comune riscuoteva le tasse, le attività artigianali e di commercio prosperavano. Chi veniva da fuori doveva mangiare e dormire, depositava le merci, cambiava mezzi di trasporto: da Gemona in giù, sia verso Aquileia che verso Concordia le strade erano ampie e agevoli, ed era conveniente utilizzare carri di buona portata. Da Gemona in su, invece, si procedeva su strade strette e aspre e bisognava ricorrere a mezzi più agili. Secondo l'interpretazione di Mor (C.G. Mor, *Momenti di storia medioevale a Gemona*, in L. Ciceri (cur.), *Gemona. Società filologica friulana*, 42° Congresso, 26 settembre 1965, Udine 1965, p. 12) nacque così, forse spontaneamente, per consuetudine, il *niederlech* (evidente l'origine germanica del vocabolo: *niederlegen* = scaricamento), l'obbligo di sosta di un giorno e una notte per scaricare e ricaricare le merci, e consentire i controlli doganali con tutto ciò ch'essi comportavano. Se molti erano i balzelli dei quali era richiesto il pagamento lungo le strade commerciali che collegavano l'Alemagna ai porti adriatici, gli obblighi dei quali si è detto facevano tuttavia del *niederlech* un *unicum*. Il *niederlech* fu un volano straordinario per l'economia cittadina: giacché la tassa valeva pochi soldi per carro, ma osti, albergatori, carradori e uomini di fatica – e con loro tutta l'operosa comunità gemonese – si arricchivano.

¹⁰ Cfr. D. Moscarda, *Sugli ordinamenti*, cit., pp. 122-132. La vendita all'asta dei dazi aveva luogo ogni anno tra febbraio e marzo. Colui che si aggiudicava un dazio versava, quasi sempre a rate, la somma pattuita al Comune e acquisiva il diritto alla riscossione assumendo contestualmente su di sé l'onere di erogare il servizio relativo. Il dazio più costoso e, in uno, più redditizio era quello del vino. Sull'economia gemonese, senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia ai contributi M. Zacchigna-A. Londero (curr.), *Mobilis et stabilia. Economia e civiltà materiale a Gemona nel '400*, Gemona del Friuli 1989; L. De Biasio, *I Toscani a Gemona*, in A. Malcangi (cur.), *I Toscani in Friuli. Atti del Convegno Udine, 26-27 Gennaio 1990*, Firenze 1992, pp. 143-155; M. Davide, *Il credito in Friuli nel Trecento*, in "Studi medievali", 3ª serie, XLIV/2 (2003), pp. 639-668, *passim*; M. Covacich, *Il ruolo economico dei toscani nel Patriarcato di Aquileia: i de Bombenis nel XIV secolo*, in "Archivio storico italiano", CLXVI/2 (2008), pp. 215-252; M. Davide, *Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento*, Trieste 2008, *passim*; Id., *Prestatori toscani a Cividale nel XIV secolo: mercato del denaro e pratiche creditizie*, in "Archivio storico italiano", CLXVII/3 (2009), p. 426; M. Sbarbaro, *I dazi e l'economia pubblica gemonese* e A. Londero, *Aspetti dell'economia privata dei Gemonesi. Un percorso tra i mestieri*

La normativa gemonese è peraltro ricca di elementi di grande interesse, e non solo in riferimento al dato *stricto sensu* giuridico¹¹. Faremo innanzitutto notare le sopravvivenze di lungo periodo di certi aspetti dell'antica legislazione longobarda, per quel che concerne le forme non meno che per i contenuti. Sopravvivenze sulle quali la letteratura storico-giuridica già si è soffermata in riferimento ad altre città e con particolare attenzione al diritto di famiglia¹². La casistica capillare delle disposizioni statutarie gemonesi ricorda l'elencazione dei delitti e delle pene dell'Editto di Rotari, non a torto definito da Cortese «un tariffario... tanto minuzioso da apparire talvolta ridicolo»¹³. E basterà dare una scorsa alle rubriche delle statuizioni in ordine alle ingiurie (2-13) e alle armi (15-24) per cogliere, nella forma, il sapore dell'antico diritto germanico:

2. De pena danda iniuriantibus dominium verbis exercens officium suum; 3. De pena danda iniuriantibus dominium verbis extra officium; 4. Si quis dixerit verba iniuriosa contra massarium terre; 5. Si quis dixerit verba iniuriosa contra officiales; 6. Si quis dixerit verba iniuriosa contra iuratos; 7. Si quis dixerit verba iniuriosa alteri persone; 8. Quod nulla persona dicat verba iniuriosa contra honorem alterius persone; 9. Si que persona dixerit verba iniuriosa contra Deum vel Sanctos; 10. Si quis dixerit verba iniuriosa contra patrem vel matrem; 11. Si quis dixerit verba iniuriosa contra alienas uxores vel dominas; 12. Si mulieres ad invicem dixerint verba iniuriosa; 13. Si quis dixerit verba iniuriosa contra precones.

15. De armis ad portandum prohibitis de die ac nocte; 16. De armis in rumoribus ad portandum et evaginandum vetitis; 17. De evaginantibus arma et insurgentibus contra; 18. Si quis apprehenderit cultellum vel aliud ex mazellis vel alibi animo irato; 19. Si quis manum ad arma posuerit non evaginando; 20. Si quis lapides apprehendat vel prohiciat contra alium; 21. De pena danda prohicientibus ad domos aliorum lapides; 22. De comittentibus vel incipientibus delicta vel rumores; 23. De arma evaginantibus et ad rumores portantibus; 24. Si quis capitaneus percusserit.

e M. Davide, *Le presenze "straniere" a Gemona*, in P. Cammarosano (cur.), *Gemona nella Patria del Friuli*, cit., pp. 253-274 e 275-301 e 369-417.

¹¹ Molte cautele richiede peraltro la valutazione di una fonte del diritto alla quale sempre si ricorre facendo riferimento alla mediazione incisiva dell'*interpretatio* e dell'*arbitrium*, e che in progresso di tempo viene a ricomprendere disposizioni cadute in desuetudine o comunque non più vigenti. Sul punto si vedano G.S. Pene Vidari, *Introduzione*, cit., p. LXXI; G. Ortalli, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico* e M. Meccarelli, *Statuti, «potestas statuendi» e «arbitrium»: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in E. Menestò (cur.), *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, cit., pp. 28-32 e 87-124; M. Blattmann, *Aderenza alla realtà, rilevanza pratica e impiego effettivo degli statuti tedeschi e italiani (secoli XII-XIV)*, in G. Rossetti (cur.), *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, Napoli 2001, pp. 117-132.

¹² Mi riferisco in particolare a C. Storti Storchi, *La tradizione longobarda nel diritto bergamasco: i rapporti patrimoniali tra coniugi (secoli XII-XIV)*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*. Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano 1980, pp. 481-553. D'altra parte Marco Cavina parla di «relicto di una concezione estesa – e vagamente 'longobarda' – della famiglia» (*Statuti di Venzona*, cit., p. 26 n. 61) riferendosi al § 168 dello statuto di Venzona. Di seguito il testo della norma: «Se alcuno o vero alcuna trattasse alcun matrimonio occultamente senza il consenso delli parenti o vero congiunti della donna, et si fatto matrimonio fosse condotto ad effetto senza il volere di parenti o congiunti suoi, tal contrafaciente incorra alla pena di lire cento di soldi et debba stare fuori della terra un anno et un giorno. Oltre questo vogliamo che se alcuna donzella di età di anni sedici o circa, a cui havesse a succedere alcuna eredità o legato, volesse prender marito, debba ciò fare con volontà delli più prossimi et più propinqui, et se per i più propinqui et più prossimi [mancasse tale deliberazione], all'ora possa pigliar qual si voglia marito, havendo la sua eredità et legato» (*ibid.*, p. 90). Termini di chiara derivazione longobarda si ritrovano peraltro negli statuti gemonesi, come in genere negli altri statuti friulani (cfr. ad esempio *Statuti di Sacile*, cit., p. 242): nello specifico ricorderemo le diverse occorrenze dei vocaboli *guadia/vadia/vnadia* e *vaita/vayta*.

¹³ E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., p. 88.

Come il sovrano longobardo contempla ogni possibile fattispecie di danno corporale¹⁴, così i gemonesi elencano ogni singola categoria degli ingiuriati, e inoltre i dazi e le armi in una lunga serie di disposizioni oltremodo puntuali, quasi a voler disciplinare una casistica onnicomprensiva. Ma oltre a questo la matrice langobardistica delle consuetudini è evidentissima nella composizione pecuniaria dei reati. Giacché, come è ben noto, questa è la cifra del *ius* penale germanico: il reo, al contrario di quanto avviene nel diritto romano, non subisce amputazioni o mutilazioni, non va a morte (se non per i reati di tradimento, intelligenza col nemico e lesa maestà) ma, piuttosto, è condannato a pagare. Chi sfoglia le norme statutarie gemonesi nota che tutto ha un prezzo tranne l'omicidio, che si punisce nel capo¹⁵ – invero notevole eccezione, giacché le leggi longobarde facevano corrispondere all'uccisione dell'uomo libero il pagamento del guidrigildo –. In tutti gli altri casi il giudice può comminare pene diverse solo in alternativa, o in aggiunta, a quelle pecuniarie. Così è, ad esempio, per l'aggressione nei confronti dei genitori (36), per la quale è prevista una sanzione in denaro e la condanna al bando temporaneo da Gemona, per l'infrazione della tregua (39) – ma lo statuto è in questo caso contraddittorio – che prevede, oltre all'ammenda, l'amputazione della mano destra, per la bestemmia (9) e l'ingiuria (12), reati per i quali il colpevole può pagare o subire la condanna alla gogna pubblica¹⁶. L'infamia, in taluni casi, può lavare il reato.

È, questo, un altro aspetto da sottolineare. Nella civiltà medievale gli uomini si dividono innanzitutto per la fama che li accompagna. Basterà ricordare che i longobardi si disciolpano o con il giudizio ordalico o con i sacramentali: con il giuramento, cioè, di un certo numero di uomini di buona fama che a loro volta affermano la probità e la virtù dell'accusato. Non è richiesto loro un giuramento *de veritate*, ma *de credulitate*. È del tutto indifferente che i congiurati abbiano assistito o meno al fatto in discussione, all'adulterio o all'omicidio, o al furto del quale ci si sta occupando, poiché essi non sono chiamati a testimoniare sull'accaduto, ma a garantire in ordine alla pubblica fama dell'accusato. Così ci si purgava dalle accuse nell'alto medioevo germanico, così si purgò ad esempio Leone III in San Pietro dalle molteplici e gravi accuse che gli venivano rivolte, poche ore prima di incoronare Carlo Magno imperatore. Col tempo i Germani si convertirono alla testimonianza romana; ma ancora in questi statuti del tardo Trecento noi vediamo che non basta il giuramento per testimoniare, poiché occorre innanzitutto essere *degnus di fede e non sospetto*¹⁷ (80). Perciò dunque, in negativo, la gogna pubblica, l'essere esposti al

¹⁴ Cfr. F. Bluhme (cur.), *Leges Langobardorum*, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, IV, Hannover 1868, pp. 1-90, *passim*.

¹⁵ Cfr. § 44 (c. 15r): «*Si quis alicui mortem dederit. Constituimus et ordinamus, quod penas ob maleficia solvi magna ratio supersuadet. Cum igitur ipsarum metu delinquentium choerceatur audacia, quod quicumque, caritatis inscius, humanitatis ignarus, dyabolico spiritu instigatus, aliquem quocumque nocendi genere interfecerit, vel ei mortis causam prebuerit, si comprehendi poterit, convictus legitime, capite minuatur*».

¹⁶ Per la bestemmia, in particolare, l'alternativa alla sanzione pecuniaria è la pena infamante nella maggior parte degli statuti friulani. Così è, ad esempio, a Udine (cfr. E. Carusi-P. Sella (curr.), *Statuti di Udine del sec. XIV*, Udine 1930, pp. 5-7), a Cividale (cfr. *Statuti di Cividale*, cit., pp. 64-66), a Spilimbergo (cfr. P.C. Begotti (cur.), *Gli Statuti di Spilimbergo del 1326 con le aggiunte fino al 1421*, Spilimbergo 2001, p. 64). A Venzone il blasfemo è invece punito con la pena della reclusione in fondo alla torre per sei giorni (cfr. *Statuti di Venzone*, cit., p. 43: «*Statuimo che qualunque persona biastemerà Iddio o la gratiosissima Madre sua maledicendoli, o vero mostrerà loro le fiche, sia chiuso in fondo di torre, et ivi habbia a dimorare sei giorni naturali, infra il qual tempo non li sia dato mangiare, né bere altro che pane et acqua*»).

¹⁷ Cfr. c. 23r: «*et adhibeatur fides cuilibet fide digno et non suspecto*». Il concetto è espresso con parole simili in numerosissimi capitoli. Aggiungo che per quel che concerne la riflessione che andiamo

pubblico ludibrio, non è semplicemente una grave mortificazione dell'orgoglio, uno sfregio nella propria dignità, ma incide bensì sulla condizione giuridica e sociale dell'uomo. Per quanto gli statuti di Gemona non prevedano per nessuna categoria e in nessun caso segni d'infamia legati ai colori e alle forme del vestiario – segni discriminanti utilizzati altrove per rendere immediatamente riconoscibili ebrei ed eretici, ladri e prostitute – nondimeno la forza icastica di una pena oltremodo umiliante e la memoria collettiva del fatto in quanto avvenimento che appartiene al vissuto di tutta una comunità garantiscono al soggetto una *mala fama imperitura*¹⁸. Per questo per il bestemmiatore è preferibile pagare piuttosto che «permanere... ad chatenam publice in plathea Comunis tribus diebus et tribus noctibus completis»¹⁹ (9); per questo per le donne condannate per ingiuria «portare... lapidem ex una porta ad aliam publice de muro veteri»²⁰ è pena non minore di un'ammenda di quaranta denari (12).

Da rimarcare, inoltre, la notazione ripetuta che per i reati commessi di notte le pene devono ritenersi raddoppiate (§§ 15, 21, 28). Il tema è stato oggetto di diversi studi²¹ e si può dire che l'intervento del legislatore in questo senso non sia proprio di una città o di un territorio, ma sia comune a tutto un mondo. I motivi sono chiaramente comprensibili e non occorre dilungarsi. La differenza tra il giorno e la notte, tra la luce e le tenebre, in un periodo nel quale il buio non poteva essere in alcun modo addomesticato, questa differenza era davvero straordinaria. Dopo il tramonto si era esposti a tutto e senza quasi la possibilità di difendersi.

È, questo, uno dei momenti non rari negli statuti nei quali la vita prende il sopravvento e si manifesta con immediatezza. Non meno interessanti in quest'ottica sono i riferimenti alle pene d'infamia ricordati in precedenza, e molti altri: nessuno tra quanti abitano a Gemona aspiri al capitanato sulla città «sub pena mille librarum veronensium parvulorum et sub pena domus sue proprie habitationis illico per universitatem Glemone destruende vel comunitati eidem confiscande»²² (1); le parole ingiuriose che una donna può rivolgere a un'altra quali «merreticem, homicidam, medicinaryam, puerculli

conducendo sul tema dell'infamia è il *degnò di fede* che interessa, non il *sospetto*. *Suspectus* è infatti chi può trarre vantaggio dalla propria testimonianza, in particolare per ragioni di parentela o amicizia con un soggetto coinvolto nel processo (cfr. § 63).

¹⁸ D'altra parte l'esposizione alla gogna è oggettivamente una vessazione ulteriore rispetto ai consueti segni d'infamia. Così, ad esempio, a Bologna le prostitute che rifiutavano di distinguersi nel vestiario dalle donne oneste, o che frequentavano zone della città a loro interdette «incorrevano in molteplici sanzioni che andavano dalla pena pecuniaria a forme sempre più gravi di pubblica umiliazione, come la rasatura dei capelli, l'esposizione alla gogna, la fustigazione, la marchiatura a fuoco» (U. Robert, *I segni d'infamia nel medioevo*, introduzione e traduzione a cura di S. Arcuti, Soveria Mannelli 2000, pp. 29-30). Sul tema è imprescindibile F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

¹⁹ C. 7r.

²⁰ C. 7v.

²¹ Cfr. M. Sbriccoli, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario* e L. Lacchè, *Loca occulta. Dimensioni notturne e legittima difesa: per un paradigma del diritto di punire*, in M. Sbriccoli (cur.), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze 1991, pp. 9-19 e 127-140, E. Montanos Ferrín, "An de die vel de nocte", in "Rivista internazionale di diritto comune", IX (1998), pp. 49-80 e A. Padovani, *Modernità degli antichi. Breviario di argomentazione forense*, Bologna 2006, pp. 100-102. Per uno sguardo più ampio sul tema si veda J. Delumeau, *La paura in occidente (secoli XIV-XVIII): la città assediata*, Torino 1987, pp. 136-149.

²² C. 5r.

strangulatricem, furem»²³ (12); «confines vero plathee Comunis et terre Glemone declarantes hos esse volumus, videlicet angulos ab utraque parte domorum olim ser Iacobi a Massarya apud seu versus platheam situatos, item angulum domus olim Franzischi Hensseri a parte superiori versus platheam, item angulum domus Iohannis pictoris, item angulum ab utraque parte versus platheam domus Lonardine, item angulum domus Henrici Baldassii a parte superiori versus platheam, item angulum domus olim Salamonis situm versus platheam, nec non angulum domus olim Arthuichi in capite rivolti apud platheam Comunis»²⁴ (25); «porte due, videlizet porta pontis inferioris muri veteris et porta eiusdem muri de Portis, tempore pacis stare debeant aperte tempore yhemis, hoc est a festo Sancti Michaelis usque ad festum Resurrectionis Domini in Chatenis, propter artifices, mazellatores et mulieres euntes ad phontem»²⁵ (80); «dominus sege, que ad presens est ser Çuliani Brugni»²⁶ (92); si fa divieto al gioco d'azzardo, «pro vino autem unusquisque valeat ludere, dummodo in peccuniam non convertatur»²⁷ (116); i beccai sono tenuti a «facere annuatim, et de mense in mensem secundum temporis qualitatem, carnes ad suffitientiam; remotis hodie, amore precibus et lucro, petentibus et primo venientibus carnes dare»²⁸ (141); il pievano vende vino e non paga il dazio «dummodo eum vendat pro parvulis tribus pro qualibet butia, iuxta morem antiquum»²⁹ (148); non è permesso ad alcuno «per phossatum factum per Comune infra domum Michutii, versus Hospitale de Colibus Glemone assituatum, transire pedes nec eques»³⁰ (201). Elementi che ci permettono di dare un quadro a tinte vivaci della Gemona del tempo, sebbene non vi si possa individuare, mi pare, quella volontà di monumentalizzare certi eventi particolarmente significativi della vita che così spesso troviamo all'interno delle norme giuridiche antiche. Non si coglie qui il desiderio di eternare i momenti grandi e irripetibili nei quali la giustizia rivelandosi si è fatta modello e paradigma all'azione per l'avvenire³¹;

²³ C. 7v.

²⁴ C. 10v.

²⁵ Cc. 22v-23r.

²⁶ C. 25r.

²⁷ C. 29r.

²⁸ C. 33r.

²⁹ C. 34v.

³⁰ C. 43r.

³¹ Cfr. A. Padovani, *Il diritto: un passato 'monumentalizzato'?*, in *Roma antica nel Medioevo. Mito, rappresentazioni, sopravvivenze nella 'Repubblica Cristiana' dei secoli IX-XIII*. Atti della quattordicesima settimana internazionale di studio, Mendola, 24-28 agosto 1998, Milano 2001, pp. 49-70. Ecco due esempi tra i molti: «(D 9.2.52.1-2) Nel cuore della notte, un oste aveva posato la lanterna sulla pietra di un vicolo: un tale, che passava di lì, l'aveva presa su: raggiunto l'oste reclamava la lanterna e cercava di trattenere il passante, che stava fuggendo, quando quest'ultimo cominciò a percuotere l'oste con un bastone che aveva in mano, perché lo lasciasse andare; scoppiata da ciò una vera e propria rissa, l'oste cavò un occhio a colui che aveva preso su la lanterna. Chiedeva se non fosse da ritenere che il danno era stato causato senza *iniuria*, dal momento che era stato lui il primo a essere percosso col bastone. Risposi che, salvo che egli non avesse cavato l'occhio facendolo apposta, il danno non è da ritenere causato con *iniuria*: la colpa sta infatti dalla parte di chi aveva cominciato ad usare il bastone; ma che, se non fosse stato lui il primo a venir bastonato, ma avesse cominciato a rissare per strappargli la lanterna, è da ritenere che il fatto sia avvenuto per colpa dell'oste»; «(D 9.1.5) Mentre Agasone accompagnava un cavallo nella scuderia, il cavallo annusò una mula, la mula tirò un calcio e ruppe una gamba allo stalliere: si chiedeva se questi potesse agire contro il proprietario della mula, perché era stata lei a provocare il danno. Rispose che poteva» (ivi, pp. 62-63). Padovani chiarisce tuttavia che nella legislazione statutaria sono prevalenti «le caratteristiche di astrattezza e generalità tipiche delle compilazioni germaniche» e vede nella contrapposizione di *ius commune* e *ius proprium*

ma più semplicemente si tratta dello straripare della realtà all'interno di una produzione che nasce dal basso.

Molti altri aspetti colpiscono per un motivo o per un altro: il frequente richiamo alla consuetudine e all'uso antico, secondo una visione del mondo che intendendo quel che è stato come un dover essere celebra e quasi sacralizza il passato. Per gli uomini del medioevo sono la tradizione, il *mos maiorum*, il già pensato e il già detto a formare, secondo l'adagio *quod cras ergo et hodie*, la roccia solida alla quale aggrapparsi: perché ogni balzo in avanti della civiltà non può essere altro che una rinascita – nel senso di un ritorno al passato, alla forma originaria, pura e perfetta, da cui ci si è colpevolmente allontanati –, e il nuovo insospettisce e facilmente assume le sembianze dell'eresia. L'attenzione alle donne – nei §§ 11, 12, 34, 64, 82, 105 ci si occupa in particolare di quelle di *honestata vita et bona fama*; e rimando, ovviamente, a quanto detto in precedenza in tema d'infamia – testimoniata soprattutto nel § 64 quando il legislatore, dopo aver raccomandato la maggiore celerità possibile nel chiudere con sentenza le controversie e i processi, così si esprime: «Et specialiter volumus et ordinamus quod dicti iurati debeant, omni occasione remota, causas testamentorum et docium ac iurium dominarum diffinire et determinare, secundum quod Deus eis prestabit, infra duos menses, et ante si possunt, omni occasione postposita»³². Il prestito a interesse, infine, con il relativo tasso legale contemplato nelle disposizioni statutarie (71)³³. Norma che rimanda a una *querelle* – nella concezione cristiana tradizionale il tempo è di Dio e non è lecito lucrarne guadagni – che dal medioevo alla prima metà del secolo XIX ha impegnato molte delle intelligenze migliori tra quanti si sono occupati di etica, di teologia e di diritto³⁴.

Senza dubbio, lo si è visto, le norme statutarie ci mostrano come in filigrana gli interessi e la mentalità della borghesia gemonese. Tuttavia quando – dopo aver analizzato la struttura degli statuti e dopo aver illustrato talune tematiche ricorrenti o comunque particolarmente significative presenti in essi – ci chiediamo che cosa vi sia al fondo e attorno a quali elementi sia possibile riconoscere un'unità al *corpus* giuridico in oggetto, noi dobbiamo riferirci alla comunità e al *religioso*. La consuetudine³⁵ è peraltro consuetudine di una certa popolazione, di un certo gruppo di uomini legati a un territorio e che fondano la propria convivenza su valori condivisi; e in quanto affonda le radici nel tempo antico porta nei tempi nuovi i costumi e i valori del passato, la tradizione cristiana del luogo.

«l'antitesi di dati normativi strutturalmente diversi: da un lato quelli ad impianto 'narrativo', dall'altro quelli a caratterizzazione 'legislativa' (*stricto sensu*)» (ivi, p. 67).

³² C. 19r.

³³ C. 21r: «*De pheneratoribus*. Constituimus ac ordinamus quod publici pheneratori habitantes in terra Glemone teneantur ac debeant, quociescunque fuerint requisiti a vicinis terre Glemone, eis mutuare super bono pignore ad unum soldum vel ad unum denarium pro marcha, vel in eadem racione et non ultra, si plus vel minus fuerit, salvo si phenerator suo sacramento vellet obtinere se non habere ad mutuandum. Item quod pignora ei data non possit vendere a die mutui dati ad unum annum exinde sequentem, nec ponere utilitatem in capitali. Et si in aliquo predictorum quis contrafecerit, cadat pro qualibet vice in penam denariorum quadraginta, et ad restitutionem eius quod ultra presentem ordinationem acceperit compellatur».

³⁴ Per uno sguardo d'insieme cfr. C. Gamba, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Roma 2003. Nel 1743, secondo il censimento del teologo e giurista olandese Nicolas Broedersen, la *querelle* aveva prodotto un numero di glosse, commenti, trattati, libelli, opuscoli etc. che complessivamente superava le duemila unità (cfr. ivi, pp. 14-15).

³⁵ Noteremo incidentalmente che negli statuti gemonesi vi sono una cinquantina di riferimenti alla consuetudine (nelle forme *secundum consuetudinem*, *more antiquo*, *ut solitum est* e simili).

D'altra parte, sul declinare del Trecento il cristianesimo permea ancora di sé tutta la società europea, e tanto più i centri minori e le campagne, luoghi nei quali le novità giungono più tardi e vengono accolte con maggiore difficoltà rispetto alle capitali del mondo e ai centri nei quali le *élites* fanno cultura³⁶. Così l'elemento cristiano, del quale talvolta riconosciamo le tracce, e l'importanza del quale è invece più spesso chiaramente espressa, non è una semplice reliquia del passato, un *flatus vocis* che sopravvive alla fine del medioevo solo per la vischiosità degli atteggiamenti mentali e per lo stanco ripetersi delle credenze e dei riti della fede popolare.

L'obiettivo del legislatore quando promulga gli statuti di Gemona è evitare le faide e l'allargamento dei conflitti, dissuadere dal crimine tramite il terrore, facilitare la pacificazione tra gli abitanti della comunità. Ancora una volta si sente in queste norme il sapore del diritto longobardo, per il quale nulla era in effetti più importante che impedire la spirale delle violenze e delle vendette tra *clan*, e por termine a quelle già in essere. A distanza di secoli nelle statuizioni gemonesi pare ancora di cogliere l'eco delle parole di Rotari per un flagello, quello delle faide, appunto, che l'autorità pubblica non era riuscita a debellare. Possiamo dire peraltro che i secoli del basso medioevo sono funestati proprio dalle lotte intestine, dalla violenza endemica e dalle fazioni, da una politica che si fa con le armi e con i bandi. Le ingiurie sono represses con rigore esemplare perché allo stesso tempo veicolano la violenza e sono una delle sue manifestazioni³⁷; nella normativa

³⁶ A Gemona va nondimeno riconosciuto un certo dinamismo sociale ed economico e il confronto quotidiano con orizzonti più vasti: la città era situata su una importante via di comunicazione che collegava l'Europa centrale all'Italia superiore, e in epoca bassomedievale vi troviamo presenze lombarde, slave e tedesche oltre a quelle, assai significative, dei banchieri toscani (si veda la bibliografia citata *supra* alla n. 10).

³⁷ Una casistica minuziosa sulle ingiurie e sulle pene, già se ne è parlato, è posta proprio in apertura dello statuto, ai §§ 2-13. Notevole, in proposito, appare anche il § 14, nella prima parte del quale si afferma: «Constituimus quod nulla persona audeat vel pressumat violenter, vel invito domino rei, accipere caputeum vel pileum vel aliam rem ex persona alicuius, seu ipso contradicente, ubi tamen non sit species furti vel depredacionis, in quibus casibus volumus delinquentem puniri secundum delicta comissa in eisdem per eum, vel alibi in locis publicis, in pena denariorum quadraginta, et compellatur ad rei restitutionem realiter et personaliter»; è quanto si legge in forme molto simili – è, questo, un bell'esempio della peraltro assai frequente contaminazione tra le norme di *ius proprium* di città appartenenti alla medesima area geografica (sul punto cfr. R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in Id. (cur.), *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria XIX), pp. 87-99) – anche negli statuti di Cividale, al § 26: «Quicumque scapilaverit Alium condemnetur pro dicta scapilatura comuni in dimidia marcha denariorum. Si vero scapilando ipsum in terram eum proicerit tunc condemnetur in una marcha denariorum» (*Statuti di Cividale*, cit., p. 90). Togliere il copricapo a qualcuno – anche quando l'atto non è riconducibile alla fattispecie criminosa del furto, e pure se lo si compie senza violenza, ma solamente *invito domino rei* – è ingiurioso nei suoi confronti e mette perciò a rischio la pace all'interno della comunità (su offese come questa, che ledono l'«onore del corpo», secondo la tassonomia delle ingiurie proposta da Rinaldo Corso alla metà del Cinquecento, cfr. M. Cavina, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesis, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino 2003, p. 247). Emblematico della volontà di evitare qualunque ragione di risentimento tra gli abitanti della comunità è nondimeno il § 48 degli statuti gemonesi: si è sanzionati se si origlia alla porta di qualcuno di notte e se chi abita nella casa considera quell'atto alla stregua di un'ingiuria («*De euntibus ad aliorum hostia et cet. Constituimus ac ordinamus quod nulla persona debeat ire ad hostium alicuius persone, ubi que persona habitat, ad aschultandum vel permanendum. Quod si que contrafecerit de nocte, cadat ad penam denariorum quadraginta pro qualibet persona et qualibet vice, si hospes domus habuerit pro iniuria. Et credatur sacramento hospitis domus et cuiuslibet persone fide digne*»). In generale, per comprendere quanto fosse sentita l'esigenza di evitare le faide si leggano la disposizione statutaria udinese al libro IV, § 18 (E. Carusi-P. Sella (curr.), *Statuti di Udine*, cit., pp. 72-73: «*De facientibus sibi vindictam. Statutum fuit quod nullus qui ab altero iniuriam receperit, cessante briga, huiusmodi sibi vindictam facere presumat. Et qui*

gemonese vi è una disposizione *ad hoc* sulle tregue (39)³⁸, un'altra sull'elezione annuale di probiviri allo scopo di prevenire le risse e pacificare gli uomini (84)³⁹. In riferimento all'omicidio stesso l'interesse pubblico è ad evitare che si ricorra a pratiche di endogiustizia privata: tanto è vero che il reo può uscire dal bando qualora i parenti più stretti e gli amici del defunto gli concedano la pacificazione (e se corrisponde, in sovrappiù, come sanzione pecuniaria, 200 lire di piccoli) (44)⁴⁰.

contrafecerit solvat castaldioni penam duplam eius quod delictum requireret») e il § 131 degli statuti di Cividale (*Statuti di Cividale*, cit., p. 198: «Et illas treugas per eum factas violaverit offendendo in persona illum cum quo treugas fecerat condemnetur ultra penam pecuniariam que superius denotatur Amputatione manus de qua manus amissione per Laudum et sententiam sicut Antiquitus fieri consuevit procedatur»): la vendetta pagava il doppio del delitto, per l'infrazione della tregua si comminava al reo l'amputazione della mano.

³⁸ Cc. 13v-14r: «*Forma treugarum*. Constituimus ac ordinamus quod quilibet requisitus per Dominium Glemone, videlizet per capitaneum vel per vizecapitaneum suum seu per massarium, provisores, consiliarios Minoris Consilij terre Glemone, teneatur et debeat secundum formam antiquitus observatam et consuetam treugas facere, a die quo requisitus fuerit usque ad diem et festum Sancti Georgij, et in dictis treughis apponatur pena manus dextre et quinque marcharum, et pena manus perveniat offenso et pena quinque marcharum perveniat Dominio. Et si quis propria temeritate requisitus ad treugas faciendum facere recusaverit, et ei fuerit preceptum sub pena primi banni octo denariorum, et facere recusaverit, et perveniat ad secundum bannum denariorum quadraginta, et in hoc secundo banno obediens fuerit, nichilominus pena primi banni octo denariorum exigatur. Et si in secundo banno obediens non fuerit, et perventum fuerit ad tertium bannum marche denariorum medie, et sic de singulis, de quarto in pena unius marche denariorum et quinto in pena librarum parvorum vigintiquinque, et sic de alijs bannis duplicandis pro quolibet banno, et in aliquo banno fuerit obediens, nichilominus pene precedentium bannorum, quibus obedire recusaverit, ab eodem inobediente exigantur omnes. Quod si quis, ausu temerario, requisitus sine banno vel cum banno treugas facere alicui persone, recedere presumpserit nec passus fuerit stare ad audiendum precepta de treughis fiendis, cadat in penam unius marche denariorum, et nichilominus tunc teneatur et debeat dominus capitaneus, vel massarius, vel ille de Consilio qui preceperit treugas fieri per preconem, alta voce citari facere per preconem illum qui recesserit quatenus veniat ad faciendum treugas tali persone usque ad horam ei assignandam arbitrio ejus qui proclamationem faciet fieri. Et si infra horam predictam comparere neglexerit pro dictis treughis faciendis, cadat in penam adhuc librarum solidorum vigintiquinque. Et si interim, treughis non factis et facere post dictam cridam recusatis, non volens facere dictas treugas, offenderet partem cui facere neglexerit, incurrat in penam treugarum supra declaratam ac si fuissent facte. Hoc tamen addito, quod si aliquis vicinus esset requisitus ad faciendum treugas alicui phorensi, quod non teneatur facere vicinus eidem phorensi treugas nisi per dies tres, nisi phorensis prestaret cautionem Dominio de treughis servandis seu obtinendis usque ad festum Sancti Georgij, et si ille phorensis esset familiaris alicuius vicini, tunc ille vicinus teneatur ei facere treugas usque ad quindecim dies. Insuper ordinamus quod, si aliquis fregerit treguas alicui non in facto set dicenda verba iniuriosa ei cum quo haberet treugas, cadat in penam vigintiquinque librarum. Addicimus quoque presenti statuto, quod banna de treugis fiendis fiant ordinatim seu seriatim de grado in gradum, non pervertendo ordinem secundum consuetudinem terre Glemone, et quod dicta banna non possint ascendere ultra quinquaginta marchas et nichilominus, hac pena soluta, iterato teneatur treugas facere, exacta tamen pena imposita».

³⁹ C. 23v: «*De inimi[c]i[t]ijs abolendis*. Constituimus ac ordinamus quod, ad abolendum et removendum rixas, odia vel malivolentias que annuatim et de die in diem occurrunt, annuatim elligantur et deputentur boni viri, videlizet duo pro quarterio, qui habeant auferre et abollere ipsas inimicicias, et personas ad veram pacem seu benivolentiam reducere, ex debito sacramento eis prestito bono animo et toto posse. Quod si quis pacem tractandam ut supra acceptare noluerit, teneantur et debeant, ex eis tractantes, Consilio et massario denunciare. Super quo Consilium debeat ac teneatur tunc providere ut melius eidem Consilio videbitur».

⁴⁰ C. 15r: «Et si quidem malefactor predictus capi non poterit, baniatur perpetuo de terra Glemone et ejus districtu, et durante dicto banno ipsum possit offendi in dicta terra et ejus districtu, si postmodum in dicto loco et ut supra reperiretur. De quo bano exire non valeat nisi prius habuerit pacem ab amicis et

Si dirà d'altra parte che la difesa della comunità e l'ordinato vivere civile dei suoi membri è ad ogni latitudine e in ogni tempo compito principalissimo del legislatore. Ed è senz'altro vero. Ma non è questo l'aspetto che si vuole qui sottolineare. Bensì il fortissimo senso di appartenenza degli uomini al gruppo all'interno del quale sono nati e sono vissuti: gli incarichi pubblici non si possono rifiutare (54, 55), tutti possono essere chiamati a svolgere compiti di polizia (41), vi sono turni di guardia e prestazioni di lavoro obbligatori per tutti (75, 82) e infine un obbligo di testimonianza in riferimento ai reati che concernono la proprietà: una testimonianza alla quale chiunque può essere chiamato (104). Si vedono all'opera uomini che si percepiscono come parti di un tutto, come membra di un solo corpo. La comunità, per l'uomo medievale, è un'unità. Questa visione organicista della società non impediva allora le lotte tra magnati e popolani, tra guelfi e ghibellini, tra fazioni contrapposte: quelle lotte che tanta parte ebbero per esempio nella vicenda biografica e nell'opera di Dante. Tuttavia il senso di appartenenza a una data comunità cittadina e a un dato territorio era allora fortissimo. Come dimostra il fatto paradigmatico del quale fu protagonista san Francesco in morte. Esalato l'ultimo respiro alla Porziuncola il figlio di Bernardone fu vegliato dai frati e dalle guardie armate degli assisiati per il timore, del tutto fondato, che i perugini compissero una spedizione per ottenere il corpo e lo inumassero nella loro cattedrale. Un rischio drammatico, giacché chi custodiva il corpo si garantiva i miracoli. Tutti e soli i perugini avrebbero beneficiato di quella sottrazione di cadavere, tutti e soli gli assisiati avrebbero goduto i frutti di un buon lavoro degli armati. Il corpo del santo restò ad Assisi⁴¹.

attinentibus proximioribus defuncti et solverit capitaneo et Communi occasione maleficij comissi libras parvorum ducentas». Tema fondamentale e che ha conosciuto negli ultimi anni una produzione storiografica vastissima quello della giustizia patteggiata, delle paci private, delle rinunce, dell'infragiudiziario. Si vedano, ad esempio, A. Zorzi, «*Ius erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in G. Chittolini-A. Molho-P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 609-629; *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 5-6 octobre 1995*, sous la direction de B. Garnot, Dijon 1996; M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba-G. Schwerhoff-A. Zorzi (curr.), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna 2001, pp. 345-364; Id., *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; O. Niccoli, *Perdonare*, cit.; *Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 5-7 octobre 2006*, sous la direction de B. Garnot, Dijon 2007.

⁴¹ Cfr. J. Le Goff, *San Francesco d'Assisi*, con una Postfazione di J. Dalarun, Roma-Bari 2000, p. 55: «All'inizio del XIII secolo, in effetti, la mentalità e il comportamento delle folle e degli individui nei confronti dei personaggi reputati santi non sono mutati dalla fine del IV secolo, quando la popolazione di Tours trafugò il cadavere di san Martino a quella di Poitiers... Intorno a Francesco moribondo vegliano le bramosie in cerca del santo cadavere. La grande paura della popolazione di Assisi è il suo nemico tradizionale, il popolo di Perugia. Ora, la Porziuncola, nella pianura, è alla mercé di un colpo di mano dei perugini... Si trasporta allora il moribondo all'interno dei bastioni, nel palazzo episcopale ove Francesco sarà messo al riparo, insieme, dai perugini e dai franchi tiratori della religione. Meno che mai Francesco si sente a suo agio nei palazzi della Chiesa. Ottiene infine di farsi trasportare alla Porziuncola. Qui è vegliato dai frati e custodito da gruppi di uomini armati di Assisi che si danno il cambio». Per la vicenda di Gregorio di Tours e per altre contese sulle spoglie dei santi cfr. A. Ja. Gurevič, *Contadini e santi. Problemi della cultura popolare nel Medioevo*, Torino 1986, pp. 62-63 e 118 n. 2. Un caso clamoroso ebbe per protagonista San Romualdo. Egli, dopo aver dimorato per qualche tempo presso una comunità di montanari dell'Umbria, decise infine di allontanarsi. Ma gli abitanti del luogo per non perdere la sua presenza (e i suoi miracoli) si accordarono per ucciderlo. Ovviamente il santo riuscì a sottrarsi al terribile destino che lo attendeva. Ecco il racconto che ci ha lasciato Pier Damiani: «Audientes autem illius regionis incolae quia Romualdus abire disponderet, nimio moerore turbati sunt, et tractantes intra se qualiter ab hac

È peraltro una comunità, quella di Gemona, non meno delle altre comunità cittadine dell'età di mezzo, che si comprende appieno in questi due vocaboli, *tutti* e *solì*. I gemonesi difendono i propri privilegi e si chiudono verso l'esterno. Numerose e articolate sono le disposizioni che concernono i cittadini e i forestieri, e sempre si declinano nella dicotomia del *noi* e del *loro*⁴².

Elemento unificante della comunità è, come sempre si riscontra nelle società tradizionali, la religione. E alla religione è assegnato all'interno degli statuti un ruolo assolutamente centrale. Anzi, si potrebbe dire che scopo dichiarato e manifesto di questa impresa legislativa è preservare la comunità in quanto *societas christiana*. Poiché la religione non è un orpello o un accidente, un semplice di più rispetto a ciò che è essenziale, ma è la strada stessa, l'unica possibile, attraverso la quale si può ottenere il bene al quale si aspira. Non siamo più nella società feudale e gerarchicamente tripartita dell'alto medioevo, con il mondo diviso nelle categorie degli *oratores*, dei *bellatores* e dei *laboratores*, e con al vertice della piramide coloro che pregano (i monaci in particolare): perché per quanto si affanni l'uomo con il lavoro e con le armi tutto è vano se Dio non protegge il suo popolo⁴³. Questo, per gli uomini del Trecento, era il tempo degli avi, eppure nella sostanza la loro visione del mondo continuava ad essere la medesima. Ma facciamo parlare gli statuti.

Il proemio si apre con la constatazione che l'umanità si è allontanata da Dio e, a causa delle suggestioni del demonio, «in assiduitatem delinquendi nefandam prostata est». «Unde unicordie publice privateque comoditati non sontique equitati duellum e tanto exterminio flagellatis iuridice comunitatis nomen et status per universum totaliter emigrarunt. Quapropter correctiva coegit opportunitas regullis opus esse, statutis,

illum intentione reprimerent, hoc illis tandem potissimum visum est ut eum missis interfectoibus impia pietate perimerent, quatenus, quia eum non poterant retinere viventem, haberent pro patrocínio terrae vel cadaver exanime. His vero cognitis Romualdus caput suum undique decalvavit, et, huius rei exsecutoribus cellulae ejus jam appropinquantibus, primo fere diluculo comedere quasi per aviditatem coepit. Illi autem hoc videntes dementiam credidere, et, arbitantes mentem laesam esse, corpus laedere dedignati sunt. Sic videlicet, sic prudens spiritualis David insania stultam carnaliter sapientium superavit astutiam. Nam et volentes peccare cohibuit, et ad meritorum suorum cumulum sine mortis formidine mortis periculum declinavit. Deinde jam libera uti facultate permissus, non equo fultus, non vehiculo deportatus, sed solum in manu ferens baculum, nudis plantis, ex intimis Galliarum finibus Ravennam usque pervenit...» (S. Petri Damiani *Vita Sancti Romualdi*, in *P.L.*, 144, Parisiis 1853, coll. 966-967). Per uno sguardo ampio in ordine al rapporto tra il singolo e la comunità con particolare riferimento alla riflessione filosofica e giuridica del medioevo si veda P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006, pp. 75-80, 195-201. Gli atteggiamenti individualistici che l'autore giustamente coglie nella speculazione teologico-filosofica trecentesca (ivi, pp. 196-197) non avranno una ricaduta nella *Weltanschauung* degli uomini se non nel lungo periodo. Gli statuti gemonesi non spartiscono nulla con i nuovi fermenti della cultura.

⁴² Norme simili si ritrovano, solo per citare alcuni esempi friulani, negli statuti di Venzona (*Statuti di Venzona* cit., *passim*), di Cividale (*Statuti di Cividale*, cit., pp. 134-138) e di Sacile (*Statuti di Sacile*, cit., pp. 296, 366, 380-384; non mancano, in questo caso, anche disposizioni espressamente rivolte contro determinati forestieri, gli abitanti di Caneva, una località che solo la Livenza separa da Sacile). Sulla storia del concetto di cittadinanza cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.

⁴³ Oltre a G. Duby, *Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti guerrieri e lavoratori*, Roma-Bari 1989, senza dubbio il testo di riferimento sull'argomento e un classico della letteratura storica, segnalò Y. Congar, *Les laïcs et l'ecclésiologie des «ordines» chez les théologiens des XI^e-XII^e siècles*, in *I laici nella «societas christiana» dei secoli XI e XII. Atti della terza Settimana internazionale di studio. Mendola, 21-27 agosto 1965*, Milano 1968, pp. 83-117 e O. Niccoli, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini. Storia di un'immagine della società*, Torino 1979. Si noti peraltro che tutte le società antiche indoeuropee conoscono questa tripartizione (cfr. G. Dumézil, *L'ideologia tripartita degli indoeuropei*, Rimini 1988).

ordinationibus et disciplinis pro dirrigendo humanitatis errorem et naturam pro relevando nostram noxiis ab affectibus moribusve indebitis»⁴⁴. È l'originaria frattura tra l'uomo e Dio che ha messo a repentaglio la pubblica concordia e la vita stessa della comunità. Ed è da quel rapporto che una comunità non può prescindere se vuol continuare ad essere tale. Non sono affermazioni puramente retoriche – per quanto, certo, un proemio si costruisca sempre su modelli retorici –, poiché qua e là, forse inconsapevolmente, il legislatore continua a lasciare tracce che ci permettono di ricostruire la visione della realtà di quegli uomini.

Si dice, ad esempio, al termine del proemio, che i gemonesi che procedettero alla promulgazione degli statuti lo fecero «ad honorem et reverentiam [Dei]»⁴⁵; e ancora, al § 45, si stabilisce e si ordina «quod nulla persona audeat tripudiare vel luddere in aliquibus ecclesiis, cum ex hoc nullum possit consequi meritum et bonum»⁴⁶; e al § 70 si legge: «Constituimus ac ordinamus quod, quia cessant plerumque persone puerchulos ad baptismum tenere propter maximas expensas que fiunt in ornando eos ac vestiendo, et ob id dampna secuntur quamplurima, nullus audeat vel pressumat ponere seu poni facere argentum nec aliud ornamentum in veste aliqua nec ornamento alicuius puerculi, excepto panno cuiuscunque valoris sit ac sindone»⁴⁷. Se il singolo agisce contro Dio bisogna attendersi castighi e flagelli⁴⁸. Siamo evidentemente all'interno della logica secondo la quale Dio punisce e premia già su questa terra, *hic et nunc*. È la fede nella giustizia immanente che accomuna questi uomini e i loro progenitori della società tripartita, e gli assisiati disposti a sostenere una guerra pur di custodire il corpo di Francesco e i miracoli che l'eroismo cristiano del santo poteva garantire a chi aveva casa e bottega in quel territorio.

Al di fuori di una ordinata comunità cristiana non si può conseguire alcun bene. Il bene si compie con l'aiuto di Dio (5, 52, 64, 69) e della beata Vergine Maria (proemio), il male è fatto su istigazione del demonio⁴⁹ (44), l'ingiuria a Dio, alla Madonna e ai santi è un crimine (9). Non solo: all'interno delle chiese – lo si è visto – è proibito ballare, nelle feste e nelle viglie delle feste è fatto divieto di lavorare (46-47, 95), si promuove il sacramento del battesimo dei fanciulli imponendo per legge un abbigliamento poco costoso (70). Vi è

⁴⁴ C. 3r.

⁴⁵ C. 4r.

⁴⁶ C. 15v.

⁴⁷ Cc. 20v-21r.

⁴⁸ Sul punto si veda F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari 1986, pp. 124-132 che fornisce copiosi riferimenti alla storia, non solo giuridica, romana, per poi avvicinarsi alla contemporaneità e ricordare come ancora Carpozov ritenga che i crimini impuniti attirino la maledizione di Dio sulla comunità: «Sappiamo a quale lontano ceppo risalga l'arnese penalistico: 'supplicium' designa l'unico rimedio adeguato allo *scelus inexpiabile*; dove non bastino i soliti *piacula*, bisogna che l'autore del disordine sia 'consecratus' o *tout court* 'necatus deo'; è in collera questo dio e i fedeli lo placano consegnandogli il colpevole. Persiste nell'età moderna l'idea che "Deus ipse ad vindictam exurgat" colpendo l'intera comunità, quando i magistrati non puniscono abbastanza». Cfr. anche M. Cavina, *Nozze di sangue*, Roma-Bari 2011, pp. 65-66.

⁴⁹ Interessante che colui che uccide sia *dyabolico spiritu instigatus* anche per la straordinaria assonanza che queste parole hanno con quelle che leggiamo in una norma promulgata dal sovrano longobardo Liutprando: «Hoc autem rei veritas pervenit ad nos, quod quidam homo diabolum instigantem dixisset ad servum alienum: "Veni et occide dominum tuum, et ego tibi facere debeo bonitatem quam volueris"...» (F. Bluhme (cur.), *Leges Langobardorum*, cit., p. 168; si tratta della legge IX del ventunesimo anno di regno di Liutprando).

in questi statuti, in definitiva, uno spaccato della società tardomedievale e del mondo tradizionalista e profondamente radicato nella fede cristiana – una fede che nelle sue manifestazioni popolari, in più di un caso, sconfinava nella superstizione⁵⁰ – che senza grandi scossoni continuerà a vivere nei secoli dell'*Ancien Régime*.

⁵⁰ Sul tema si rimanda a R. Manselli, *Il soprannaturale e la religione popolare nel Medio Evo*, Roma 1985 (Religione e società. Storia della Chiesa e dei movimenti cattolici 13) e R. Brooke-Ch. Brooke, *La religione popolare nell'Europa medievale (1000-1300)*, Bologna 1989. Puntuale e interessante nella stessa ottica M. Faggiotto, *Aspetti della religiosità contadina nella diocesi di Padova alla metà del Quattrocento: scongiuri e pratiche magiche*, in M. Rossi (cur.), *Religione nelle campagne* [= *Quaderni di storia religiosa*, XIV (2007)], pp. 235-278.